



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. **10953** / 42.11.2017 del **10 MAG. 2017** Pos. n. 10

Presidenza
Segreteria Generale - Servizio III –
Palermo
(Rif. Nota 17/3/2017 n. 14395)

Oggetto: *Rimborso spese di pernottamento al personale inviato in missione.*

1. Con la nota in riferimento si chiede l'avviso di questo Ufficio in ordine alla disciplina *“inerente il rimborso delle spese per l'alloggio e alla documentazione giustificativa da presentarsi a cura del personale inviato in missione”*, al fine di adottare *“provvedimenti amministrativi conformi alla normativa e garantire l'uniformità di trattamento”*.

Si rappresenta, preliminarmente, che la normativa sul trattamento di trasferta è prevista nei contratti collettivi regionali di lavoro del personale regionale (comparto e area dirigenziale) e si evidenzia il rinvio ivi operato alle disposizioni vigenti in materia per il personale delle amministrazioni statali.

Si richiamano, inoltre, le circolari 23 maggio 2001, n. 4 e 12 maggio 2010, n.10, emanate al riguardo dall'Assessorato regionale dell'Economia, Ragioneria generale, nonché le note 7 aprile 2010 e 19 dicembre 2016 con cui detta Ragioneria *“ha fornito istruzioni di missioni al personale”* direttamente alla Segreteria generale richiedente.

La normativa definisce l'ammissione a rimborso delle spese di pernottamento in albergo, stabilendone la categoria consentita per le missioni superiori a 12 ore; per altro verso, sia i contratti collettivi di lavoro che l'art. 5 del D.P.R. n. 395/1988, nei casi di missione continuativa, di durata non inferiore a trenta giorni, consentono il rimborso della spesa per il pernottamento in *“residenza turistica alberghiera di categoria corrispondente a quella dell'albergo”*, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria nella medesima località.

Fatte queste premesse, si chiede in particolare:

- se nella definizione di residenza turistica alberghiera, anche in relazione alla evoluzione della normativa di settore, possano essere ricomprese varie tipologie di strutture ricettive, quali i B&B, i residence, gli affittacamere, gli affitti temporanei, etc...;

- se nell'ambito delle missioni di durata superiore a 12 ore e inferiore a 30 giorni siano rimborsabili le spese di pernottamento in strutture ricettive diverse dall'albergo, e in tal caso se sia possibile ammettere documentazione giustificativa diversa dalla ricevuta fiscale o fattura, prevista dall'art.5 comma 1, del D.P.R. n. 395/1988;

Inoltre, considerate le intervenute riforme delle competenze amministrative degli enti locali territoriali riferite alle sopresse province regionali si chiede, altresì, quali siano attualmente gli "enti che possano idoneamente rilasciare la documentazione richiesta" sulla convenienza economica della residenza turistico alberghiera, e quali siano "i requisiti autorizzativi di cui debbano essere in possesso dette altre strutture ricettive".

2. La materia delle missioni del personale regionale è, come detto, disciplinata dalla contrattazione collettiva regionale (art. 99, comma 3, CCRL del personale del comparto non dirigenziale ed art. 68, comma 4¹, del CCRL del personale con qualifica dirigenziale) e dalla normativa statale vigente in materia, cui i medesimi CCRL fanno espresso rinvio.

La circolare regionale 12 maggio 2010, n. 10, emanata dal Ragioniere generale della Regione (pubblicata nella G.U.R.S. 11 giugno 2010, n. 27), chiarisce puntualmente, quanto alle spese di alloggio in argomento, i vari temi posti con la nota in riferimento.

Di seguito si riportano, per quanto qui interessa, i contenuti della stessa circolare, che questo Ufficio ritiene di condividere.

In particolare, in essa si evidenzia che "Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle ... Nell'ottica del razionale utilizzo delle risorse, l'accezione 'albergo fino a 4 stelle', ... deve

¹ Art. 99 Trattamento di trasferta - CCRL comparto

1. Al personale inviato in missione oltre alla normale retribuzione, compete:

....

2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite di € 30,55. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite di complessivi € 61,10 per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.

3. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

Art. 68 Trattamento di trasferta - CCRL Area dirigenza

1. Al dirigente inviato in trasferta oltre alla normale retribuzione, compete:...

3. Per le trasferte di durata superiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite di € 30,55. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite di complessivi € 61,10, per i pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistica alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

intendersi nel senso che la categoria 4 stelle deve essere presa in considerazione qualora si verifichi l'impossibilità di pernottamento in strutture a 3 stelle o comunque la spesa non superi quella relativa alla categoria 3 stelle.

Il dipendente dovrà comprovare dette circostanze attraverso apposita documentazione rilasciata da uffici turistici, da A.P.T., da associazioni pro-loco, da centri informazioni turistici ecc.”.

Quanto all'utilizzo delle altre strutture turistiche ricettive viene chiarito che “*nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistica alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località*

Anche in questa ipotesi il dipendente “*dovrà comprovare dette circostanze attraverso apposita documentazione rilasciata da uffici turistici, da A.P.T., da associazioni pro-loco, da centri informazioni turistici ecc..*

Le spese di alloggio devono essere documentate mediante fattura rilasciata dall'albergo o dalla residenza turistico-alberghiera”.

La medesima circolare richiama, inoltre, la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, che introduce a livello nazionale diverse tipologie di strutture turistiche, singolarmente regolamentate: bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere e di agriturismo, demandando alle Regioni la specifica regolamentazione.

La Regione siciliana, prosegue la circolare *de qua*, “*con l'art. 88 della legge regionale n. 32/2000 introduce la normativa in materia di bed and breakfast (b&b) ...: il comma 9 del suddetto art. 88 stabilisce che ai 'bed and breakfast' si applica il regime fiscale previsto per l'attività saltuaria, previa iscrizione all'ufficio IVA e l'iscrizione presso la camera di commercio territorialmente competente.*

Inoltre i 'bed and breakfast' autorizzati devono essere inseriti negli elenchi ufficiali della provincia competente, che vengono aggiornati annualmente.

Nel rispetto delle condizioni prescritte dai contratti collettivi (art. 99, comma 3, CCRL del personale del comparto non dirigenziale ed art. 68, comma 4, del CCRL del personale con qualifica dirigenziale), è possibile ammettere a rimborso le fatture debitamente quietanzate relative ai pernottamenti da cui risultino dettagliatamente le operazioni effettuate, l'importo del pernottamento, il luogo, il periodo e le generalità del dipendente fruitore del servizio, nonché i dati identificativi dell'esercente che fornisce il servizio (denominazione della ditta o ragione sociale o



cognome e nome), la partita IVA e l'ubicazione dell'esercizio, la data di emissione e il numero progressivo.

Si precisa che ove le missioni si svolgano con pernottamenti presso strutture turistiche non titolari di partita I.V.A. e pertanto non abilitate a rilasciare fattura, le stesse dovranno rilasciare apposito documento debitamente quietanzato da cui risultino i seguenti dati:

- denominazione della ditta o ragione sociale o cognome e nome, località e recapito;
- descrizione dettagliata del servizio reso (pernottamento) con riferimento ai giorni di fruizione;
- importi unitari e complessivi;
- generalità del dipendente fruitore del servizio;
- data di emissione e numero progressivo;
- dichiarazione: operazione fuori ambito IVA per mancanza del presupposto soggettivo, con l'espressa normativa di riferimento”².

Pertanto, sui temi oggetto della presente consultazione, in base alla vigente normativa, si può in sintesi osservare che:

- per le trasferte di durata superiore a 12 ore (e inferiore a 30 giorni) il pernottamento è consentito unicamente attraverso l'utilizzo di un albergo rientrante nell'ambito delle categorie suindicate;
- per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, in alternativa all'albergo, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistica alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente;
- le spese di alloggio devono essere documentate mediante fattura rilasciata dall'albergo o dalla residenza turistico-alberghiera;
- per i pernottamenti presso strutture turistiche non titolari di partita I.V.A., non abilitate a rilasciare fattura, le stesse dovranno rilasciare apposito documento debitamente quietanzato da cui risultino i dati richiamati nella succitata circolare assessoriale n.10/2010.

Circa, infine, i soggetti deputati ad attestare la convenienza economica della residenza turistico alberghiera, si ritiene - per le missioni svolte al di fuori del territorio regionale - che essi vadano individuati negli Uffici turistici, comunque denominati, operanti nel luogo di svolgimento della stessa missione.

² La Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Campania, sent. n. 104 del 28-09-2002, in materia di spese di pernottamento, ha affermato che “*Ai fini della liquidazione del trattamento di missione va esibita documentazione in regola con la normativa fiscale e rilasciata da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività da asseverare; pertanto sussiste danno erariale nell'ipotesi in cui sia stato ottenuto il rimborso di spese di pernottamento sulla base di fatture rilasciate dal titolare di un ristorante non abilitato all'esercizio dell'attività alberghiera, dovendosi in tal caso ritenere non provata l'effettività della prestazione...*”.

Per quanto concerne invece le missioni svolte nel territorio regionale (ipotesi che appare, invero, poco frequente per un periodo non inferiore a trenta giorni,) va rilevato che la l.r. 15 settembre 2005, n. 10, all'articolo 4, comma 1³, ha soppresso le aziende autonome di soggiorno e turismo (AAST), prevedendo, al successivo comma 4, l'istituzione dei “*servizi turistici regionali, quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, in numero di almeno uno per ogni provincia*”.

Il successivo art. 5 ha disposto la soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT), istituite con l'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal D.P.Reg. 19 settembre 1986. I beni e le attività delle predette aziende sono stati trasferiti alle province regionali competenti per territorio.

Da ultimo, la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, istitutiva dei liberi consorzi comunali (in sostituzione delle province regionali) all'art. 33, comma 2, attribuisce alla Regione le competenze proprie delle AAPIT⁴, e conseguentemente, lo Scrivente ritiene che la documentazione attestante la convenienza economica della struttura ricettiva rispetto all'albergo possa essere rilasciata, in tali ipotesi, dai suddetti servizi turistici regionali, cui, tra l'altro, è demandata la vigilanza sulle strutture ricettive del territorio di competenza.

Quest'ultima specifica problematica potrà, in ogni caso, essere sottoposta al competente Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Nelle considerazioni suesposte è il parere di questo Ufficio.

* * * *

³ Art. 4 - l.r. n. 10/2005

Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali (4).

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e sopresse.

2. Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

....

4. In luogo delle sopresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.

⁴

L.R. 4-8-2015 n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.

Art. 33 Funzioni regionali.

1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge:

...



2. La Regione svolge le competenze già proprie delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. ...



ML

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

avv. Alessandra Di Salvo/ Il dirigente Avv. Gianluigi Amico



AVVOCATO GENERALE
avv. Maria Mattarella)

